



COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE

Provincia dell'Aquila

AGGIORNAMENTO ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, così come sostituiti dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120;

INVITA GLI ELETTORI

disposti ad essere inseriti nell'**Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale**, a presentare apposita domanda **entro il 30 novembre 2026** presso l'Ufficio Protocollo del Comune (la domanda può pervenire, sempre entro lo stesso termine, per posta elettronica certificata, allegando alla richiesta fotocopia di un valido documento d'identità).

Nella domanda **devono essere indicati**:

1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. indirizzo di residenza con l'indicazione di via e numero civico;
4. professione, arte o mestiere;
5. titolo di studio;
6. di essere elettore del Comune di Sant'Eusanio Forconese.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall'art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, che prevedono l'**esclusione** per:

- ✓ i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- ✓ gli appartenenti a Forze Armate ancora in servizio;
- ✓ i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- ✓ i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- ✓ i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Sono inoltre esclusi dall'iscrizione all'albo, ai sensi dell'art.6 della legge n. 120/1999:

- ✓ coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- ✓ coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall'art.104, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e dall'art. 96 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Si informa che il fac-simile della domanda, oltre ad essere allegato al presente avviso, è reperibile presso gli uffici comunali e sull'Albo pretorio on line del Comune di Sant'Eusanio Forconese.

Chi ha già fatto la domanda negli anni scorsi non deve presentare nuova istanza.

Dalla residenza municipale, li 24 Settembre 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Fabrizio Boccabella

OGGETTO: domanda di iscrizione nell'albo unico degli scrutatori .

Il / la sottoscritto/a _____ nato a _____
il ____/____/____ e residente a _____ in Via _____
n° _____, tel . _____ @ _____

CHIEDE

di essere iscritto nell'Albo unico degli scrutatori di seggio di cui all'art. 5 bis della Legge 08.03.1989 n. 95, come modificato dall'art. 9 della Legge 30.04.1999, n. 120.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Sant'Eusanio Forconese;
- di aver assolto l'obbligo scolastico¹ ;
- di esercitare la seguente professione _____ ;
- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 38 del D.P.R. 30.03.1957, n. 361 e dall'art. 23 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570².

Lì, ____/____/____

Il/la richiedente

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

Modalità di consegna :

- presso gli uffici comunali negli orari di apertura pubblicati sul sito internet del Comune ;
- per posta ordinaria, indirizzata a Comune di Sant'Eusanio Forconese – Via del Municipio, snc – 67020 Sant'Eusanio Forconese;
- per posta elettronica certificata, indirizzata a santeusaniof.ag@legalmail.it ;

¹ **L'obbligo scolastico si ritiene assolto:**

- per i nati entro il 31/12/1951 con il conseguimento della licenza di 5° elementare o, se non si è conseguito la licenza elementare, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 14° anno di età;
- per i nati dal 01/01/52 con il conseguimento della licenza media o, se non si è conseguito la licenza media, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 15° anno di età;
- per i nati dal 01/01/1994 l'obbligo d'istruzione si intende assolto dopo 10 anni di scuola;
- Legge 20 gennaio 99 n. 9 ;

ART. 1 A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a 10 anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. (Omissis)

ART.5 In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, ad eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

² **Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore e di segretario di seggio elettorale:**

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 75° anno d'età;
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali , gli ufficiali sanitari, e i medici condotti;
- i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.